

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (2014-2020)

COM(2011) 834 definitivo — 2011/0394 (COD)

(2012/C 181/22)

Relatore: **LANNOO**

Correlatore: **BURNS**

Il Parlamento europeo, in data 13 dicembre 2011, e il Consiglio, in data 24 gennaio 2012, hanno deciso, conformemente a quanto disposto dall'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (2014-2020)

COM(2011) 834 definitivo — 2011/0394 (COD).

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 8 marzo 2012.

Alla sua 479a sessione plenaria, dei giorni 28 e 29 marzo 2012 (seduta del 29 marzo), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 142 voti favorevoli e 6 astensioni.

1. Conclusioni e raccomandazioni

1.1 Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) condivide gli obiettivi di massima del «programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese» (COSME), ma constata anche che esso non tiene conto delle richieste formulate nel suo parere sullo «*Small Business Act* per l'Europa» (SBA) ⁽¹⁾, segnatamente per quanto attiene al rafforzamento del sostegno e della consulenza per le piccole e medie imprese (PMI), alla trasmissione d'impresa, alla concertazione e al partenariato con le organizzazioni di PMI.

1.2 Il CESE chiede maggiore visibilità per le azioni concrete da intraprendere. Al riguardo si pongono immediatamente due problemi:

- l'obiettivo: il regolamento proposto mira a garantire la competitività delle imprese, che devono essere in grado di competere con le loro concorrenti sui mercati mondiali. Pur condividendo tale obiettivo, il CESE reputa altrettanto importante adoperarsi per assicurare la continuità aziendale delle PMI sui mercati europei, di prossimità e locali;
- i mezzi: il CESE chiede alla Commissione di completare la proposta legislativa con un programma di lavoro che elenchi le misure concrete che saranno attuate al fine di rispondere ai bisogni di tutte le categorie di PMI nonché alle loro attese di fronte alla crisi attuale.

1.3 Ogni decisione riguardante il programma operativo in esame dovrebbe spettare al Parlamento europeo e al Consiglio, ed essere adottata con procedura legislativa ordinaria

(codecisione). Gli atti delegati dovrebbero limitarsi alla definizione e all'attuazione dei programmi annuali, stabiliti di concerto con gli Stati membri e le organizzazioni di PMI.

1.4 Il CESE chiede che il programma:

- si rivolga a tutte le imprese ⁽²⁾;
- concentri le sue risorse su alcune priorità essenziali: informazione, sostegno e consulenza, accesso ai mercati e ai finanziamenti, adeguamento dei requisiti e delle norme dell'UE, cooperazione, considerazione delle priorità della strategia Europa 2020 (innovazione, economia verde e occupazione giovanile);
- si prefigga a tal fine un quinto obiettivo specifico: il sostegno alle PMI e il loro accesso alla consulenza, con particolare riguardo per le piccole e le microimprese.

1.5 Il CESE raccomanda inoltre di aggiungere, alle tre azioni già previste dal programma, una quarta azione intesa a migliorare le normative pertinenti, segnatamente grazie all'istituzione di un garante europeo (*office of advocacy*) ⁽³⁾ incaricato di assicurare che tali normative tengano maggiormente conto della situazione delle piccole imprese, ferma restando la necessità di definirne la funzione e assicurarne la coerenza con quella degli organismi già attivi in questo campo, come ad esempio la rete europea di rappresentanti delle PMI (*SME Envoy*s). Ribadisce inoltre la sua contrarietà alla generalizzazione delle esenzioni, e raccomanda di associare le organizzazioni di PMI al processo legislativo e decisionale.

⁽¹⁾ GU C 376 del 22.12.2011, pagg. 51-57.

⁽²⁾ Cfr. la nota 1.

⁽³⁾ Cfr. la nota 1.

1.6 Il CESE sottolinea l'insufficienza del partenariato previsto dal regolamento proposto. Non accetta, infatti, che esso si riduca a una semplice consultazione, e avverte il Parlamento europeo e il Consiglio della necessità di creare una vera e propria *governance* condivisa, rafforzando il ruolo delle organizzazioni rappresentative delle PMI, così come avviene in altri programmi dell'UE⁽⁴⁾. Chiede che venga istituito un gruppo di lavoro che permetta di consultare le organizzazioni europee di PMI riguardo a tutte le fasi dell'elaborazione, della concezione, dell'attuazione e del monitoraggio del programma COSME.

1.7 Riguardo all'articolo 9 del regolamento proposto («azioni per migliorare l'accesso ai mercati»), il CESE chiede di:

- distinguere tra, da un lato, l'accesso ai mercati e, dall'altro, l'informazione, la consulenza e la formazione per le PMI,
- sostenere le azioni già avviate negli Stati membri dalle organizzazioni di PMI e dagli organismi pubblici,
- adeguare le finalità e l'organizzazione della rete *Europe Enterprise Network (EEN)*, affinché essa integri le azioni delle organizzazioni di PMI e le associ alle proprie attività. La rete deve acquisire maggiore visibilità e le sue potenzialità devono essere sfruttate pienamente.

1.8 Il CESE rileva delle ambiguità tra gli strumenti finanziari proposti, il programma Orizzonte 2020 e le altre fonti di finanziamento - come quelle indicate nelle proposte di regolamenti sulla coesione territoriale. Dato che tale situazione crea tutta una serie di difficoltà per le PMI, il CESE chiede che venga chiarito il rapporto tra queste diverse fonti di finanziamento. Se si compiace del fatto che il 56 % del bilancio sia destinato agli strumenti finanziari, chiede però alla Commissione e al Parlamento europeo di stabilire una ripartizione tra i due strumenti, di renderli utilizzabili da tutte le imprese e per tutti i tipi di investimenti, e di coordinarli con gli altri finanziamenti analoghi dell'Unione europea, in modo da permettere alle PMI di scegliere lo strumento più adatto. Chiede inoltre di modificare le norme e le condizioni applicabili allo strumento di garanzia dei prestiti (*Loan Guarantee Fund - LGF*).

1.9 Il CESE chiede che venga riveduto il testo dell'allegato I sugli indicatori, affinché questi siano definiti di concerto con le organizzazioni di PMI. Occorre inoltre rivedere il testo dell'Allegato II e la scheda finanziaria legislativa, poiché in essi si riscontrano contraddizioni con il testo della proposta in esame.

1.10 Il CESE raccomanda al Parlamento europeo e al Consiglio di sostenere e rafforzare il programma, ma anche di assicurare una maggiore visibilità al suo contenuto, alle sue misure operative e al finanziamento delle sue priorità, garantendo al tempo stesso il partenariato con le organizzazioni europee di PMI. La dotazione finanziaria del programma, pari a 2,5 miliardi di euro, appare tuttavia del tutto irrisoria rispetto ai suoi ambiziosi obiettivi. Il CESE è dunque contrario ai tentativi di ridurre

tale dotazione, ed esorta anzi il Parlamento europeo ad attribuire al programma un maggiore rilievo. Ad avviso del CESE, saranno proprio le PMI a fare uscire l'Unione dalla crisi e a creare nuova occupazione.

1.11 Il CESE reputa tuttavia che il programma non sia sufficientemente ambizioso. Ritiene che la dotazione finanziaria proposta, che ammonta a 2,5 miliardi di euro, non permetta di attuare le disposizioni necessarie destinate a sostenere l'attività e lo sviluppo duraturo delle PMI. Tuttavia, sono proprio le PMI che faranno uscire l'Unione dalla crisi e creeranno nuovi posti di lavoro. Il CESE si oppone quindi ai tentativi di ridurre questa dotazione finanziaria e invita il Parlamento europeo a rafforzarla, portandola al livello della dotazione finanziaria dell'attuale programma Competitività e innovazione (PCI), per aumentare in via prioritaria le risorse di bilancio destinate agli strumenti finanziari.

1.12 Il CESE chiede alla Commissione europea di precisare la ripartizione del bilancio assegnato al programma (strumenti finanziari a parte) e di inserire una distribuzione precisa delle risorse finanziarie destinate a ciascuna attività del programma.

2. Considerazioni generali

2.1 Nel parere in merito al «riesame dello *Small Business Act* per l'Europa»⁽⁵⁾, il CESE aveva proposto una serie di priorità per il programma Competitività/PMI 2014-2020. Purtroppo, però, il programma in esame non tiene sufficientemente conto di tali proposte e non indica chiaramente le misure concrete da attuare. Il CESE invita la Commissione a fornirgli, e a fornire al Parlamento europeo e al Consiglio, un programma di azioni da intraprendere nel corso del programma.

2.2 Il CESE esprime sorpresa per il fatto che nel programma manchi qualsiasi riferimento all'SBA, il quale dovrebbe invece esserne alla base. Nel programma, inoltre, non si fa alcun riferimento al principio *Only once* («una sola volta»), il principio *Think small first* («pensare anzitutto in piccolo») è a malapena menzionato, e la specificità delle diverse categorie di PMI non viene considerata a sufficienza.

2.3 La competitività si evolve secondo le regole del mercato e dipende da altri fattori come le differenze nel costo del lavoro, il potere d'acquisto, la fiscalità, l'accesso ai finanziamenti o l'occupabilità dei giovani. Il CESE reputa che la priorità del programma COSME debba essere lo sviluppo duraturo delle imprese e non solo la loro competitività.

2.4 Il programma COSME deve infine prevedere delle misure specificamente destinate alle piccole e microimprese.

⁽⁴⁾ Cfr. l'art. 5 della proposta di regolamento sui fondi europei.

⁽⁵⁾ Cfr. la nota 1.

2.5 Il CESE chiede che, nell'analizzare l'attuazione della definizione europea di PMI nel 2012, si tenga conto della grande diversità di tali imprese. La Commissione dovrebbe inoltre informare il CESE delle conclusioni di tale analisi e associarlo alle attività di *follow up*.

3. Osservazioni specifiche

3.1 Considerando

3.1.1 Il CESE condivide gli obiettivi fissati nel considerando 10. Oltre a perseguire tali obiettivi, il programma COSME deve anche:

- rendere più semplice l'attività delle PMI e ridurre i relativi vincoli amministrativi;
- favorire la realizzazione degli obiettivi prioritari della strategia Europa 2020, come l'innovazione, l'economia verde e l'occupazione giovanile. Il CESE apprezza il fatto che il considerando 11 del regolamento proposto dedichi un'attenzione particolare alle microimprese, alle imprese artigiane e alle imprese sociali;
- applicare i principi dell'SBA alle politiche e ai programmi dell'UE a livello nazionale, regionale e locale;
- tener conto delle esigenze delle PMI negli altri programmi dell'UE e garantire il coordinamento e la semplificazione delle loro norme amministrative.

3.1.2 Secondo il CESE, nel considerando 11, che menziona già la creazione e lo sviluppo delle imprese, si deve aggiungere un chiaro riferimento alla «seconda opportunità» per gli imprenditori falliti, alla trasmissione e al rilevamento delle imprese, all'occupabilità dei giovani, alla formazione degli imprenditori e dei loro dipendenti, nonché al ruolo svolto dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti.

3.1.3 Nel considerando 12 occorre indicare che, per la grande maggioranza delle PMI, uno dei maggiori problemi consiste nella difficoltà di accedere a servizi di consulenza adatti. Quanto alla rete *Enterprise Europe*, il CESE, pur condividendone il principio di fondo, reputa che se ne debbano sfruttare appieno le potenzialità. Sembra infatti che molte PMI europee siano ancora scarsamente consapevoli della sua esistenza. I servizi offerti dalla rete dovrebbero basarsi il più possibile sulle richieste e sulle esigenze effettive delle PMI. Il CESE sostiene la proposta di riconfigurare la gestione della rete e di associarvi tutte le organizzazioni imprenditoriali interessate.

3.1.4 Il potere della Commissione di adottare atti delegati, menzionato nel considerando 28, dev'essere limitato agli atti relativi all'esecuzione del programma, e segnatamente ai programmi annuali e alle norme di esternalizzazione, previa consultazione delle parti interessate. Il programma operativo delle misure concrete e le regole specifiche di partecipazione dovrebbero essere adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

3.1.5 Il CESE insiste affinché il regolamento in esame instauri un sistema di autentica gestione concertata con tutte le organizzazioni europee di PMI, conformemente all'idea di partenariato presentata all'articolo 5 della proposta di regolamento recante disposizioni comuni sui fondi europei⁽⁶⁾. Tali organizzazioni devono essere presenti per l'intera durata dei lavori preparatori del programma e della sua attuazione annuale, conformemente all'SBA.

3.1.6 Il turismo apporta un evidente valore aggiunto all'economia dell'UE, e pertanto le misure di sostegno nel quadro del programma COSME dovrebbero essere rivolte anche a questo settore. Il CESE chiede alla Commissione di trasmettergli, nonché di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, un programma operativo specifico per questo settore, concepito insieme con le organizzazioni di PMI. Ciò senza nulla togliere al fatto che anche molti altri settori forniscono un considerevole valore aggiunto.

3.2 Capo I - Oggetto

3.2.1 Il CESE chiede che, nell'articolo 1, vengano aggiunti i termini «microimprese», «imprese artigiane», «lavoratori autonomi» e «liberi professionisti».

3.2.2 Il CESE condivide gli «obiettivi generali» di cui all'articolo 2, e vorrebbe che ad essi fossero aggiunti lo sviluppo duraturo delle PMI e la promozione della trasmissione delle imprese.

3.2.3 L'articolo 2 deve essere poi completato da un quarto obiettivo generale: l'attuazione dei principi dell'SBA e l'applicazione delle sue priorità nell'ambito delle politiche e dei programmi dell'UE.

3.3 Capo II - Obiettivi specifici e ambiti di azione

3.3.1 I quattro «obiettivi specifici» fissati al paragrafo 1 dell'articolo 3 sono senz'altro di fondamentale importanza. Detto ciò, il CESE chiede di integrarli:

- completando come segue l'obiettivo di cui alla lettera d): «migliorare l'accesso ai mercati di prossimità, favorendo in particolare l'adeguamento dei requisiti e delle norme europee ai bisogni e alle situazioni delle piccole e microimprese»;
- aggiungendo un quinto obiettivo specifico: promuovere il sostegno alle PMI e favorirne l'accesso alla consulenza.

3.3.2 Il CESE chiede al Parlamento europeo e al Consiglio di aggiungere un nuovo articolo in materia di *governance* onde istituire un gruppo di lavoro consultivo per la concezione, l'attuazione e il monitoraggio del programma, nonché dei relativi piani annuali, che riunisca le organizzazioni europee rappresentative delle diverse categorie di PMI.

⁽⁶⁾ Cfr. la nota 1.

3.3.3 Il CESE sottolinea la necessità di inserire, nell'articolo 6 del regolamento proposto, disposizioni specifiche per:

- agevolare le procedure delle valutazioni d'impatto e introdurre un sistema di *office of advocacy*, dopo averne definito chiaramente la funzione e le competenze,
- applicare i principi *Think small first* e *Only once* sanciti dall'SBA nel processo legislativo e nell'attuazione della strategia Europa 2020,
- assicurarsi che le normative pertinenti siano concepite insieme con le organizzazioni delle PMI.

3.3.4 Il CESE rammenta inoltre la sua contrarietà alla generalizzazione delle esenzioni previste per le microimprese⁽⁷⁾, e raccomanda di coinvolgere le organizzazioni di PMI per adeguare la normativa alla situazione di tali imprese.

3.3.5 Il CESE chiede di prevedere, all'articolo 7 del regolamento proposto, delle azioni volte a favorire la trasmissione e il rilevamento delle imprese. In particolare, si tratta di formare chi rileverà le imprese e di informare e formare i giovani studenti affinché conoscano il mondo delle PMI e le opportunità che esso offre.

3.3.6 Riguardo poi all'articolo 9, è opportuno che vi si distinguano, da un lato, le azioni volte a migliorare l'accesso ai mercati e, dall'altro, quelle di informazione, consulenza e sostegno per le imprese. Il CESE chiede pertanto che l'attuale articolo 9 venga scisso in due norme distinte (articoli 9 e 9 bis) così formulate:

3.3.6.1 Articolo 9: azioni per migliorare l'accesso ai mercati

Occorre inserire in questa norma il contenuto dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'attuale articolo 9, e completare quello del paragrafo 2 precisando che il programma COSME sosterrà in particolare misure volte ad associare PMI e microimprese al processo di elaborazione e adeguamento delle norme e dei requisiti europei nonché alla loro attuazione a livello di singole imprese.

3.3.6.2 Articolo 9 bis: azioni per l'informazione, la consulenza e il sostegno alle imprese

- Il CESE sottolinea che una delle priorità deve essere quella di garantire l'accesso di tutte le PMI all'informazione, alla consulenza e al sostegno. Pertanto il regolamento COSME deve consentire di:
 - rendere i programmi dell'UE più accessibili alle organizzazioni di PMI e prevedere azioni di assistenza tecnica rivolte all'informazione e alla consulenza per le PMI, assicurandosi che le organizzazioni di queste ultime svolgano un ruolo più incisivo al riguardo,

- rafforzare il ruolo di «sportello unico» delle organizzazioni di PMI a livello nazionale, regionale e locale.

- Il CESE si rammarica che un maggior numero di PMI, in particolare piccole e microimprese, non figurino tra i destinatari dell'azione della rete *Enterprise Europe (EEN)* e non possano beneficiarne, e che non tutte le organizzazioni di PMI vi partecipino. Ritiene che, per garantire l'accesso di tutte le PMI all'informazione, la rete EEN debba essere saldamente impiantata in seno a tutte queste organizzazioni. Occorre sostenere la loro azione senza tuttavia creare nuove strutture intermedie. Anche se il modello di consorzio regionale ha dato prova di efficacia in molti Stati membri e regioni, è probabile che esso debba essere adeguato per permettere a tutte le organizzazioni di PMI di aderirvi.

Il CESE ritiene che la rete EEN dovrebbe essere rivolta innanzitutto alle organizzazioni di PMI rappresentative che abbiano dato prova di saper strutturare e fornire servizi di informazione, consulenza e sostegno a tali imprese. Raccomanda che il campo di attività della rete sia stabilito di concerto con le organizzazioni europee che rappresentano le PMI e che esse possano essere consultate al momento di definire l'elenco di compiti specifici della futura rete.

3.4 Capo III - Attuazione del programma

3.4.1 L'articolo 10 prevede che il programma di lavoro annuale sia adottato con l'assistenza di un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri. Il CESE reputa che le organizzazioni europee che rappresentano le PMI debbano essere consultate in via preliminare nel quadro del gruppo di lavoro che il CESE chiede di istituire (punto 3.3.2). Il controllo sull'attuazione e la gestione del programma previsto dall'articolo 12 deve essere effettuato di concerto con tale gruppo di lavoro.

3.4.2 L'articolo 11 prevede «misure di sostegno» che consistono perlopiù in studi ed analisi. Anche al riguardo il CESE chiede alla Commissione di presentare un programma di studi e di analisi chiaro, concepito insieme con le organizzazioni rappresentative delle PMI, al fine di rispondere alle attese delle imprese.

3.5 Capo V - Procedura di comitato e disposizioni finali

3.5.1 All'articolo 16 il regolamento dovrebbe precisare che la Commissione è assistita non solo da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri, ma anche dal gruppo di lavoro proposto dal CESE al punto 3.3.2.

3.5.2 Il CESE condivide il principio del ricorso agli atti delegati per adottare misure di esecuzione, ma ritiene che gli atti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, rientrino nel processo decisionale di competenza del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto mirano a modificare un obiettivo specifico del programma. Il CESE chiede pertanto al Parlamento europeo e al Consiglio di non accettare il paragrafo in questione.

⁽⁷⁾ Cfr. la nota 1.

3.5.3 Riguardo all'articolo 18, il CESE chiede che gli atti delegati debbano essere definiti di concerto con il gruppo di lavoro specifico delle parti interessate proposto al punto 3.3.2. Un'analogia disposizione va inserita nell'articolo 19 in materia di procedura d'urgenza.

3.6 Allegato I - Indicatori per gli obiettivi generali e specifici

3.6.1 Il CESE raccomanda alla Commissione di definire gli indicatori in questione di concerto con le organizzazioni di PMI, tenendo conto degli indicatori già esistenti a livello dei singoli Stati membri.

3.6.2 Il CESE propone di riconsiderare gli indicatori impiegati per la valutare la competitività. Quello relativo alla creazione di nuove imprese, menzionato all'allegato I del regolamento proposto, è soltanto uno degli indicatori che consentono di misurare la competitività dell'economia. Anche il programma COSME fissa un obiettivo (risultato) a medio termine, ossia l'adozione, entro il 2017, di «circa 7 misure di semplificazione all'anno». Nell'ottica della riduzione degli oneri amministrativi, il CESE propone quindi di indicare degli aspetti prioritari di particolare rilievo per la competitività delle PMI, come ad esempio le procedure per i permessi edilizi, l'ottenimento di credito, la fiscalità, l'esecuzione dei contratti.

3.7 Allegato II - Azioni per migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti

3.7.1 Il CESE è favorevole ai pertinenti strumenti finanziari e chiede al Parlamento europeo e al Consiglio di rafforzarli. Per la grande maggioranza delle PMI, la garanzia dei prestiti rappresenta uno degli strumenti più efficaci.

3.7.2 Riguardo al punto 3 dell'allegato, il CESE osserva che il rapporto tra il programma Orizzonte 2020, che sostiene soltanto gli investimenti in ricerca e innovazione, e gli strumenti finanziari dello stesso tipo che le regioni possono impiegare nel quadro dei fondi strutturali, è tutt'altro che chiaro, e chiede pertanto alla Commissione di precisare chiaramente tale rapporto tra strumenti apparentemente analoghi e di prevedere procedure di accesso identiche.

3.7.3 Il CESE chiede di aggiungere un nuovo punto (2 bis) che precisi che «lo strumento di garanzia dei prestiti (*Loan Guarantee Fund* - LGF) si applica a tutte le fasi della vita dell'impresa - creazione, crescita, trasmissione - a prescindere dall'attività da essa svolta e dalle dimensioni del mercato in cui essa opera, e riguardare ogni tipo di investimento, anche immateriale».

3.7.4 Secondo il regolamento proposto, l'LGF «copre i prestiti fino a 150 000 EUR».

3.7.4.1 Il CESE chiede alla Commissione di specificare i criteri in base ai quali è stato fissato tale importo, considerato che l'attuale programma quadro per la competitività e l'innovazione (programma CIP) non stabilisce alcun limite. Il CESE osserva inoltre che l'anzidetta garanzia dovrebbe «coprire i prestiti», ma che l'importo dei fidi concessi per la creazione, la trasmissione di imprese o gli investimenti in esse è il più delle volte

assai più elevato del massimale di copertura proposto. Di conseguenza, i prestiti di importo superiore verrebbero ad essere garantiti nel quadro del programma Orizzonte 2020, il quale però non è inteso a finanziare progetti diversi da quelli nel campo dell'innovazione.

3.7.4.2 Il CESE chiede pertanto di tornare al sistema precedente del CIP, che non impone alcun limite, e, se ciò non fosse possibile, di applicare il massimale all'importo della controgaranzia e non a quello del prestito. Riguardo alla trasmissione e al rilevamento di imprese, i cui costi sono spesso più elevati di quelli della mera creazione di un'impresa, il CESE chiede che per l'importo della controgaranzia non sia fissato alcun massimale.

3.7.5 Sempre nello stesso punto dell'allegato si menziona la presentazione di un rendiconto sulle «PMI innovative» sostenute. Occorre invece garantire che tutte le imprese possano beneficiare dell'intervento dell'LGF, a prescindere dal fatto che esse siano o meno innovative. Il CESE ribadisce i suoi dubbi in merito all'utilità di siffatti rendiconti, che dovrebbero limitarsi a fornire informazioni direttamente utilizzabili e non gravare sulle dotazioni finanziarie destinate al finanziamento delle imprese.

3.7.6 Il CESE chiede con forza che tutte le misure connesse con la definizione e l'attuazione degli strumenti finanziari siano adottate in piena concertazione con le organizzazioni europee di PMI e con i loro partner finanziari.

3.8 Scheda finanziaria legislativa

3.8.1 Riguardo al punto 1.4.1 («Obiettivi strategici pluriennali»), il CESE chiede che il programma favorisca la trasmissione e il rilevamento - e non solo la creazione e la crescita - delle imprese.

3.8.2 Il punto 1.5.4, terzo comma, terza frase, sottolinea che «il nuovo programma è destinato alle PMI nelle fasi di crescita e di internazionalizzazione». Tale restrizione è contraria al resto del testo nonché ai principi dell'SBA: il nuovo programma deve infatti rivolgersi a tutte le attività delle PMI, quale che sia il tipo di mercato in cui esse operano.

3.8.3 Il CESE osserva inoltre che l'ultima frase di quello stesso comma è in contraddizione con il testo del regolamento proposto, e ne chiede pertanto la soppressione.

3.8.4 L'ultima frase del quinto comma di questo stesso punto 1.5.4 menziona l'istituzione di uno «sportello unico». Il CESE chiede di tener conto degli sportelli e dei servizi già esistenti, di rispettare le pratiche e le modalità organizzative proprie di ciascuno Stato membro e di agire di concerto con le organizzazioni di PMI.

3.8.5 Riguardo al punto 2.1 («Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare»), il CESE sollecita una valutazione intermedia intesa ad adeguare il programma COSME nella seconda fase della sua attuazione. Tali valutazioni dovranno essere effettuate in tempo utile da un organismo esterno indipendente e trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.

Bruxelles, 29 marzo 2012

Il presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Staffan NILSSON
